



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI COMO



Art. 1 – Costituzione del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione di Como.

Con delibera del Consiglio Comunale di Como n. 29 del 20 aprile 2017 è stato costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione di Como, di seguito Gruppo, con sede legale presso il Municipio di Como, sito in Como – Via Vittorio Emanuele II, 97, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1 del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.

Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderirvi volontariamente.

Il Comune, di seguito Ente, provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 – Legale Rappresentante del Gruppo.

Il Sindaco è Legale Rappresentante del Gruppo, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n.1/2018 e provvede all'impiego del volontariato di protezione civile sul territorio di riferimento, sulla base degli indirizzi nazionali, regionali e per quanto previsto dal Piano di Protezione Civile Comunale, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Legale Rappresentante è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. 1/2018.

Il Legale Rappresentante del Gruppo, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS e la rappresentanza legale del medesimo gruppo, delega lo svolgimento delle attività di cui al capo precedente e di tutte quelle previste dal presente regolamento al Servizio incaricato delle attività di protezione civile dell'Ente.

L'Assessorato alla Protezione Civile promuove le attività del Gruppo, ne favorisce le campagne di adesione e fornisce il proprio apporto per quanto di propria competenza.

Il ruolo di Autorità di Protezione Civile, previsto dalla normativa vigente, è mantenuto dal Sindaco del Comune per il territorio di propria competenza.

Art. 3 – Obiettivi del Gruppo.

Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 – Attività del Gruppo.

L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.

Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- i. eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;
- ii. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- iii. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
- iv. attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- v. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- vi. attività ed iniziativa di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore dell'Ente e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo secondo le disposizioni appositamente previste dall'Ente stesso.

Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Legale Rappresentante e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Como, attuando le indicazioni operative del Servizio di Protezione Civile Comunale, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.

L'Ente, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- i. il Registro dei Volontari iscritti;
- ii. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- iii. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di cui al successivo articolo 12.

I componenti del Gruppo hanno accesso ai registri sopra citati, che vengono tenuti nell'ambito di quanto previsto dalle linee guida per la conservazione dei documenti informatici, assumendo apposita protocollazione e fascicolazione e nel rispetto delle previsioni della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 5 – Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione.

Possono iscriversi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, con età ricompresa fra i 18 e i 75 anni senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

La permanenza nel Gruppo potrà avvenire sino al mantenimento dei requisiti fisici necessari alla partecipazione delle attività; in caso diverso il Volontario svolgerà le sole attività non operative.

In deroga alle disposizioni del comma precedente, possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, con età compresa fra i 16 e i 18 anni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento e le attività del Gruppo, fatte salve quelle operative. Gli associati minorenni non possono esprimere il voto in Assemblea fino al raggiungimento della maggiore età.



Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.

Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- i. copia del documento di identità in corso di validità;
- ii. copia del Codice Fiscale;
- iii. copia della Patente di Guida e delle abilitazioni di cui l'aspirante volontario è in possesso.

L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria dell'Ente tramite inserimento sul portale dedicato e assegnazione del tesserino identificativo, al termine del percorso di formazione previsto dalla normativa regionale e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 12.

In caso di rigetto motivato, il Legale Rappresentante dell'Ente deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

L'Ente promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Art. 6 - Volontari effettivi.

Sono volontari effettivi i cittadini che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il primo periodo di attività i volontari sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- i. copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2
- ii. tesserino di appartenenza al Gruppo;
- iii. vestiario e DPI idonei;
- iv. copia del Regolamento.

Il materiale in comodato d'uso affidato al Volontario viene periodicamente censito dai Responsabili del Gruppo, al fine di provvedere alla messa in fuori uso del materiale vetusto.

Art. 7 – Perdita della qualità di appartenente al Gruppo.

Il Volontario perde tale qualità in caso di:

- i. dimissioni volontarie presentate dal medesimo;
- ii. non partecipazione alle attività del gruppo per un periodo continuativo superiore ai tre mesi.

- iii. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- iv. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.
- v. La perdita di qualifica di Volontario appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Legale Rappresentante; quest'ultimo, sentito il parere del Consiglio Direttivo dei volontari di cui al successivo articolo 12, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- vi. Le dimissioni del volontario vengono comunicate dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Legale Rappresentante.
- vii. Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura dell'Ente, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari.

Il Volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore e dai Regolamenti Comunali in materia, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese dell'Ente, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di Volontario di Protezione Civile, nell'ambito delle attività del Gruppo.

La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari.

I Volontari sono tenuti a:

- i. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- ii. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate
- iii. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dall'Ente, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- iv. partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse

- dall'Ente, o dal Gruppo, o alle quali l'Ente o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- v. comunicare prontamente all'Ente e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
 - vi. svolgere attività operativa di protezione civile in una sola organizzazione per volta; in caso di concomitanti attività nell'ambito comunale i Volontari di Protezione Civile dovranno garantire priorità alle attività del Gruppo medesimo.

Art. 10 - Organi del Gruppo.

Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:

- i. Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
- ii. Consiglio Direttivo, con compiti di direzione e coordinamento;
- iii. Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo.

L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, con l'invio della convocazione almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo indirizzo di posta elettronica ordinaria, sull'indirizzo e-mail indicato dal Volontario all'atto dell'iscrizione. La convocazione dell'Assemblea potrà essere altresì convocata su istanza della maggioranza dei Volontari effettivi o della maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei volontari presenti. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto, ciascun Volontario non può ricevere più di una delega. Per le operazioni di voto degli Organi del Gruppo non è ammesso il conferimento di deleghe.

L'Assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima, qualunque sia il numero dei volontari presenti, a maggioranza semplice dei volontari presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei volontari effettivi in prima convocazione e a maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione in merito a:

- i. elezione del Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
- ii. elezione e revoca del Coordinatore operativo e sua proposta di programma delle attività;
- iii. ratifica del Vice-Coordinatore operativo, nominato dal Coordinatore operativo e ratifica della proposta di revoca di tale carica, su proposta del Coordinatore operativo;

Art. 12 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, svolge funzioni di supporto alle attività del Coordinatore operativo, resta in carica



tre anni, ed è composto dal Coordinatore operativo che lo presiede, dal Vice Coordinatore Operativo che ha funzioni suppletive, e da altri 3 volontari nominati dall'Assemblea.

La composizione del Consiglio Direttivo deve garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno il 40 % dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la maggioranza semplice dei membri del Consiglio presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, con l'invio della convocazione almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo indirizzo di posta elettronica ordinaria, sull'indirizzo e-mail indicato dal Volontario all'atto dell'iscrizione, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- i. definisce proposte di organizzazione, programmazione e formazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e al Servizio di Protezione Civile comunale cui il Legale Rappresentante delega l'eventuale approvazione, e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo
- ii. collabora con l'Amministrazione Comunale alla redazione o alla modifica del piano di protezione civile, nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale in materia;
- iii. concorda e programma, in accordo con l'Amministrazione Comunale, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Art. 13 – Coordinatore Operativo.

Il Coordinatore Operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Legale Rappresentante con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.

Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dall'Ente, nonché con il ruolo di dipendente dell'Ente. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dall'Ente secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dello stesso. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Legale Rappresentante, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 3. Il provvedimento di revoca è adottato dal Legale Rappresentante.

Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile comunale, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo. Le attività sono svolte d'intesa col Servizio Comunale di Protezione Civile, in raccordo con il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile.



Il Coordinatore operativo relaziona al Servizio di Protezione Civile dell'Ente al Legale Rappresentante circa le attività svolte, delle necessità del Gruppo e delle attività programmate, rappresentando il Gruppo nelle sedi istituzionali.

Il Coordinatore operativo individua, i Capi Squadra e l'organigramma del Gruppo, che deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità dei volontari del Gruppo, oltre all'aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dall'Ente, facendo riferimento alla struttura comunale di protezione civile, incaricata della gestione di tali beni.

Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Legale Rappresentante e dal Servizio Comunale di Protezione Civile ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere all'Amministrazione Comunale una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.

Il Vice Coordinatore, ratificato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, il cui incarico termina la scadenza di quello del Coordinatore, segue le medesime direttive del Coordinatore Operativo, lo coadiuva e sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 – Organizzazione operativa del Gruppo.

In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile Comunale e ai rischi del territorio, l'Assemblea individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane, le competenze dei propri volontari e d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili; con l'organigramma di cui all'articolo precedente possono essere individuate squadre operative e affidate specifiche responsabilità.

Durante le emergenze il Gruppo, strutturato secondo l'Organigramma vigente, coordinato dall'Autorità Locale di Protezione Civile e dal Servizio Comunale di Protezione Civile e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n.1/2018, può prestare i primi interventi, anche con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018, che riporta *"Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso."*

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali



attività, relazionando sull'esito delle attività il Legale Rappresentante dell'Ente tramite la struttura di protezione civile comunale.

Art. 15 – Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI.

L'Ente assegna al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico dell'Ente.

I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina dell'Ente, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile dell'Ente stesso.

L'Ente, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.

Il Volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico dell'Ente, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

L'Ente si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili all'Ente da parte di altri soggetti.

Art. 16 – Utilizzo dispositivi.

L'utilizzo dei dispositivi supplementari di emergenza installati sui veicoli ad uso protezione civile è autorizzato, nell'ambito delle attivazioni comunali di protezione civile, dai componenti del Servizio di Protezione Civile dell'Ente, dalla Centrale Operativa della Polizia Locale (secondo le disposizioni impartite dal Comandante la Polizia Locale), o dal Coordinatore Operativo previo nulla osta già ricevuto da parte di uno dei predetti membri.

Art. 17 – Disposizioni transitorie.

Al fine di permettere il proseguimento delle attività del Gruppo:

- i. le cariche attualmente vigenti di Coordinatore e Vice Coordinatore del Gruppo rimangono in essere sino a loro naturale scadenza.
- ii. Il Consiglio Direttivo dovrà essere eletto entro cinque mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte dall'Assemblea dei Volontari con riunione appositamente convocata.

Art. 18 – Labaro rappresentativo del Gruppo.




COMUNE DI
COMO

GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI COMO



Il labaro rappresentativo del Gruppo è quello raffigurato nell'allegato 1 al presente regolamento. Lo stesso viene formalmente conferito al Gruppo e il suo utilizzo viene di volta in volta autorizzato dal Servizio di Protezione Civile dell'Amministrazione Comunale.

GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE



COMUNE DI
COMO